

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1398-A)

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE BURTULO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LICINI, CIPELLINI e CATELLANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 NOVEMBRE 1973

Assegnazione alle specialità alpine
dei cittadini soggetti agli obblighi di leva

Comunicata alla Presidenza il 10 aprile 1974

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in esame ha la finalità di sancire il diritto dei cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti in Comuni classificati montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, di essere a domanda assegnati, se fisicamente idonei, alle specialità militari alpine.

Gli onorevoli proponenti nella pregevole relazione introduttiva si rifanno alle finalità che si propose il capitano Giuseppe Domenico Perrucchetti con la proposta della creazione del Corpo degli alpini e cioè valorizzare ai fini della difesa delle frontiere settentrionali del nostro Paese le particolari attitudini fisiche e spirituali dei montanari, la loro perfetta conoscenza delle zone montane, la forza morale scaturente dalla coscienza di difendere la propria famiglia, la propria casa, il proprio paese.

Questi principi hanno sempre animato la specialità alpina, contraddistinta da un singolare e saldissimo spirito di corpo e dalla coesione morale, rafforzata dal reclutamento regionale, che permette che i figli militino nello stesso reparto dove prestarono servizio i fratelli anziani, i padri, i nonni.

Il valore di questi motivi ispiratori della specialità è esaltato, giustamente sottolineano i presentatori, dal dettato costituzionale che affida alle Forze armate, espressione democratica del popolo, il sacro dovere di difendere la Patria. E il Corpo degli alpini sorse appunto per la difesa delle frontiere montane della Patria e, anche in un ben diverso clima politico, è sempre stato genuina e umana espressione del popolo.

Viene poi fatto rilevare che, a causa della genericità dei requisiti e dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla prelazione del reclutamento della Marina militare rispetto a quello dell'Esercito, ed a causa della loro letterale ed incongrua applicazione, frequentemente i giovani montanari siano assegnati alla leva di mare.

I proponenti lamentano infine che negli ultimi tempi venga frequentemente disatte-

so il principio del tradizionale reclutamento regionale per le specialità alpine.

La Commissione, pur apprezzando lo spirito informatore dell'iniziativa legislativa in esame, ha ritenuto di osservare che nell'ambito dell'Esercito sono operanti, da tempo, disposizioni atte a garantire agli idonei, provenienti dalle aree tradizionali di alimentazione delle truppe alpine, il prevalente arruolamento nella specialità. Tale possibilità è conferita solamente a domanda agli idonei residenti in altre zone. Si ritiene poi eccessivo ed abnorme sancire per legge un caso unico di formale diritto soggettivo all'arruolamento in un unico tipo di reparto. Lo specifico carattere delle truppe alpine meglio può essere tutelato, oltre che dalla prassi già in atto, da una normativa generale sul reclutamento, piuttosto che istituendo un singolare diritto soggettivo dei cittadini residenti nei Comuni montani.

Si nota poi che i criteri di classificazione dei Comuni montani fissati dall'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e dalle precedenti norme dalla stessa legge n. 1102 richiamate, sono eterogenei e non sempre corrispondenti alle esigenze e alla stessa tradizione del reclutamento alpino. Basti osservare che mentre ora i distretti tradizionali di reclutamento sono quelli dell'arco alpino, dell'appennino modenese e in parte di quello abruzzese (pur sussistendo sempre la possibilità dell'assegnazione a domanda di idonei di altri distretti), si estenderebbe il diritto di essere assegnati alle truppe alpine, in deroga ad ogni diversa vigente disposizione, ai fisicamente idonei di tutti i Comuni montani d'Italia. Ciò potrebbe turbare il reclutamento in questione, che attinge da aree tradizionali, sempre nel rispetto della costante regionale di ciascun reparto.

Nè può essere accolto come correttivo il disposto dell'articolo 2 del disegno di legge in esame che attribuisce precedenza, per far valere il predetto diritto, ai cittadini residenti in Comuni montani situati in province confinanti con altro Stato. Questa discriminazione delle zone di reclutamento sarebbe invero causa di ulteriori inconvenien-

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ti in quanto, in via di ipotesi, potrebbe portare all'esclusione dal reclutamento nelle unità alpine di giovani appartenenti a province non confinanti con altro Stato ma di elevato interesse ai fini del tradizionale gettito specifico. Basti considerare che soggiacerebbero a questa discriminazione i soggetti alla leva dell'intera provincia di Trento.

Gli inconvenienti denunciati dai proponenti, conseguenti al diritto di prelazione del reclutamento della Marina militare rispetto a quello dell'Esercito, sono obiettivi.

La Commissione ha preso atto dell'impegno del rappresentante del Governo di ovviarvi con disposizioni amministrative, assicurando che nello schema di disegno di legge relativo alla riduzione della ferma di leva, in corso di elaborazione presso il Mi-

nistero, si è provveduto ad una sostanziale revisione dei criteri e dei titoli per l'arruolamento nella Marina militare in modo da limitarlo ai soli soggetti che svolgono attività di effettivo e preminente carattere marinairesco, sottraendo al servizio militare in Marina la gente di montagna.

Per queste considerazioni la Commissione, pur condividendo lo spirito informatore del disegno di legge, lo ritiene non congruo al fine di conservare la tradizionale fisionomia delle specialità alpine e non necessario per ovviare agli inconvenienti denunciati, per cui esprime unanimemente parere contrario alla sua approvazione.

BURTULO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I cittadini, soggetti agli obblighi di leva, residenti in comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, hanno diritto, in deroga ad ogni diversa vigente disposizione di essere assegnati, su loro domanda e se fisicamente idonei, alle specialità militari alpine.

Art. 2.

Qualora nella singola leva, il numero dei richiedenti fisicamente idonei superi quello

del contingente assegnato alle specialità alpine, va data preferenza a coloro che risiedono in comuni, classificati montani ai sensi della precitata legge, compresi in province confinanti con altro Stato.

Art. 3.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano anche ai fini dell'assegnazione alle specialità alpine degli ufficiali e sottufficiali di complemento.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.